

I condomini non allacciati devono pagare il canone fognario

***SENTENZA DELLA CORTE di CASSAZIONE
SEZIONE IV***

- n. 7209 del 2 dicembre 2015 (pubblicata 13 aprile 2016) -

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:

Dott. DI BLASI Antonino - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere - Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere-

OGGETTO

Legge 546 del 1992 - Legge n. 319 del 1976, art. 17 co. 3 - D. lgs. n. 152 del 1999, art. 62 - D. lgs. n. 238 del 2000, art. 24

IL CASO

Il Condominio, non allacciato alla fognatura comunale, rifiuta di adempiere al pagamento della cartella emessa dal concessionario a titolo di tariffa per il servizio di fognatura e depurazione relativamente all'anno 2000, ritenendo che la stessa non sia dovuta.

IL DECISUM

Il canone di fognatura e di depurazione delle acque relativo all'annualità 2000 è disciplinato dagli artt. 16 e 17 della legge Merli n. 319/1976 fino al 3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico integrato

Fino a tale momento, per far sorgere l'obbligo del pagamento del canone, è sufficiente che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a prescindere dalla utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere-
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24338-2009 proposto da:

COMUNE DI PORDENONE in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EGIDIO ANNECHINI giusta 2015 delega a margine; - ricorrente - 3713

contro

CONDOMINIO RISORGIMENTO VIALE COSSETTI 16/22 PORDENONE in persona dell'Amministratrice in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE ATTANASIO giusta delega a margine; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 206/2009 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato LOLLINI per delega dell'Avvocato DE MARTINI che si riporta agli atti; udito per il controricorrente l'Avvocato IVELLA per delega dell'Avvocato SABBADINI che si riporta agli atti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo 24338/09

Il Condominio Risorgimento di Viale Cossetti n. 16-22 in Pordenone, in persona dell'amministratore pro-tempore, impugnò dinanzi al Tribunale civile ordinario la cartella emessa dal concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Pordenone, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di E 3530,74, pretesa dal Comune di Pordenone a titolo di tariffa per il servizio di fognatura e depurazione relativamente all'anno 2000, ritenendo che la stessa non fosse dovuta, non essendo il Condominio allacciato alla fognatura, pur essendo prospiciente una via nella quale era stata da tempo predisposta la rete fognaria comunale.

Il Tribunale di Pordenone, affermata la sussistenza della propria giurisdizione, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune di Pordenone in ordine alla domanda di declaratoria di nullità della cartella per vizi formali e rigettò la domanda proposta dal Condominio, perché infondata.

Sull'appello proposto dal Condominio avverso la decisione di primo grado, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 206 depositata il 23 maggio 2009, accolse il gravame, osservando che - in forza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della L. n. 36/1994 e

dell'art. 155 dell'art. 155D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista d'impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi — doveva intendersi confermata la natura di corrispettivo contrattuale della tariffa, che la rendeva inesigibile laddove i relativi servizi non fossero erogati per mancanza di allacciamento.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Pordenone in forza di quattro motivi. L'intimato Condominio resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce "violazione del principio secondo il quale la giurisdizione sui tributi comunali appartiene unicamente alle commissioni tributarie e non al giudice ordinario. Violazione del sistema di riparto nella giurisdizione previsto dalla legge 546 del 1992". Ripercorsa l'evoluzione della disciplina legislativa in materia, il Comune ricorrente rileva l'erroneità in diritto della decisione impugnata, che, conformemente a quanto statuito sul punto dal giudice di primo grado, ha affermato la sussistenza della giurisdizione dell'adita Autorità giudiziaria ordinaria, pur a fronte della ritenuta natura tributaria del canone di depurazione e fognatura sino alla data del 3 ottobre 2000.
2. Con il secondo motivo il Comune di Pordenone deduce "violazione dell'articolo 17 comma 3 della legge n. 319 del 1976 vigente fino al 3 ottobre 2000, violazione dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, violazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 238 del 2000", rilevando che il giudice di secondo grado erroneamente ha affermato non essere dovuta la quota parte relativa al servizio di depurazione sino al 3 ottobre 2000, in forza dell'applicabilità sino alla predetta data dell'art. 17 3° comma della L. n. 319/1976, pur a fronte dell'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, non impugnata da alcuno e quindi coperto dall'autorità del giudicato, secondo cui nella fattispecie in esame il Comune all'epoca dei fatti di causa si 2 era dotato d'impianto di depurazione centralizzato ed esisteva la pubblica fognatura sulla strada immediatamente adiacente il fabbricato nel condominio.
Erroneamente, quindi, secondo il Comune ricorrente, la pronuncia impugnata ha affermato l'incidenza nella fattispecie in esame della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 1° comma della legge n. 36 del 1994, inapplicabile fino al 3 ottobre 2000, restando fino a detta data applicabile l'art. 17 3° comma della L. n. 319/1976.
3. Con il terzo motivo il Comune di Pordenone censura ancora la sentenza impugnata per "violazione dell'articolo 14 della legge n. 36 del 1994 nel testo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, violazione del principio di buona fede, violazione dell'art. 1375 del codice civile", ritenendo che anche per il segmento temporale residuo non sarebbe applicabile la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, atteso che nella fattispecie il mancato allacciamento alla esistente fognatura comunale è ascrivibile a fatto del Condominio, che si configura come comportamento contrario alla buona fede contrattuale.
4. Infine, con il quarto motivo, l'Ente ricorrente deduce "violazione dell'art. 8 sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13", con riferimento alla statuizione con la quale la Corte d'appello ha condannato il Comune alla restituzione in favore del Condominio delle somme già versate, avuto riguardo al fatto che la disposizione richiamata in epigrafe prevede la formalizzazione di un tipico procedimento amministrativo, il cui provvedimento finale relativo alle modalità e alla quantificazione dell'eventuale rimborso è sindacabile solo davanti agli organi della giurisdizione amministrativa.
5. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso

quanto all'esposizione del relativo motivo. Il ricorso consente, infatti, da un lato, di verificare compiutamente l'oggetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito così come formulata dal Comune di Pordenone convenuto in primo grado e la pronuncia espressa con la quale il Tribunale - pur riconoscendo, conformemente all'orientamento richiamato delle plurime decisioni, citate nel successivo paragrafo, delle Sezioni Unite di questa Corte in materia, la natura di tributo comunale del canone di depurazione e fognatura fino alla data del 3 ottobre 2000 - ha ritenuto tuttavia sussistere la propria giurisdizione con riferimento all'intera annualità 2000, sul presupposto che la tariffa pretesa per l'intero anno 2000 riguardasse un credito divenuto esigibile solo alla scadenza del periodo annuale di riferimento (e quindi dal 10 gennaio 2001).

Dall'altro lato, tuttavia, omette di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello del Comune, al fine di porre la Corte in condizione di verificare se ed in che modo tale statuizione sia stata oggetto di specifica censura da parte dell'Ente.

In particolare — riguardo alla questione di giurisdizione fatta oggetto di pronuncia affermativa esplicita da parte del giudice di primo grado - in maniera al tempo stesso generica e contraddittoria l'Ente ricorrente ha (pag. 4 del ricorso) esposto di avere insistito nell'eccezione già formulata in primo grado, però "chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone e l'accertamento che la giurisdizione apparteneva al giudice tributario quanto meno sino al 3 ottobre del 2000".

L'omessa trascrizione del contenuto della comparsa di costituzione e risposta impedisce alla Corte di accertare se il Comune di Pordenone, vittorioso nel merito in primo grado, ma soccombente sulla questione posta in rito di difetto 4 di giurisdizione del giudice ordinario adito, si sia limitato, in modo insufficiente, alla mera riproposizione dell'eccezione di carenza di giurisdizione rigettata dal Tribunale, oppure abbia correttamente impugnato, nelle forme dell'appello incidentale condizionato (cfr. Cass. civ. sez. unite 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. civ. sez. VI — V 23 febbraio 2012, n. 2752), la pronuncia di primo grado quanto all'affermata giurisdizione del Tribunale adito dal Condominio, chiedendone espressamente la riforma, ove mai ritenuto fondato l'appello principale proposto dal Condominio nel merito, al fine di evitare la formazione del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione.

L'inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza induce pertanto la Corte a ritenere definitiva la statuizione in punto di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'intera annualità 2000.

6. Si è, peraltro, già accennato al fatto che, pur affermando la propria giurisdizione sulla pretesa relativa all'intera annualità 2000, sul presupposto che si trattasse di credito esigibile dal gennaio 2001, il Tribunale ha altresì espressamente affermato la natura tributaria del canone di depurazione e fognatura sino al 3 ottobre 2000, in conformità all'indirizzo costante espresso in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite questa Corte (cfr. Cass. 13 giugno 2002 n. 8444; 24 gennaio 2003 n. 1086 e 1087; 17 luglio 2003 n. 11188; 17 dicembre 2003 n. 19388 e 19390; 17 febbraio 2004 n. 3054; 9 giugno 2004, n. 10960, 25 marzo 2005, n. 6418, 27 aprile 2006, n. 9605).

Si tratta, anche in questo caso, di statuizione non oggetto d'impugnazione alcuna e sulla quale si è formato, pertanto, il giudicato interno. Per completezza va altresì ricordato in proposito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 39, depositata l'11 febbraio 2010, proprio in ragione della 5 riconosciuta natura di tributo del canone di depurazione e fognatura sino alla data del 3 ottobre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 248/2005, nella parte in cui aveva attribuito alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della L. n. 36/1994 e — per il periodo a partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore delle

relative disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 546/1992 relativamente all'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario delle analoghe controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Da quanto precede, deriva la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 17 comma 3 della legge n. 319 del 1976, vigente fino al 3 ottobre 2000, violazione dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, violazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 238 del 2000.

È opportuno, in proposito, dar conto, sia pure sinteticamente, del succedersi delle norme in materia, dando atto che, per quanto di qui a poco verrà a chiarirsi, l'indicazione nella rubrica del motivo della norma asseritamente violata come art. 24 del D. Lgs. n. 238 del 2000 in luogo del D. Lgs. n. 258 del 2000 è frutto di evidente refuso, come è d'altronde pacificamente è desumibile dall'illustrazione del motivo chiaramente riferibile alla norma da ultimo indicata.

6.1. Il canone relativo ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico di acque fu inizialmente disciplinato dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, recante: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". In particolare l'art. 16 istituiva il canone o diritto, ponendolo a carico degli utenti e a favore degli enti gestori, e l'art. 17 fissava i criteri per la determinazione della relativa tariffa, composta da una parte relativa al servizio di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione.

6.2. La disciplina del canone o diritto venne successivamente integrata dal D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, che, tra varie modifiche della L. n. 319 del 1976, vi aggiunse l'art. 17 bis, concernente la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da insediamenti produttivi, e l'art. 17 ter, nel quale erano contenute le norme per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni del canone.

6.3. Gli artt. 17 bis e 17 ter furono poi abrogati dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 32, la quale ha ridefinito, all'art. 14, i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione, nell'ambito di un disegno complessivo volto alla costituzione di un servizio idrico integrato ed alla privatizzazione del rapporto con gli utenti. L'abrogazione della L. n. 319 del 1976, art. 17 ter ebbe però l'effetto di determinare un vuoto normativo, per il tempo fino all'entrata in vigore del sistema prefigurato dalla L. n. 36 del 1994, relativamente all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso del canone.

6.4. Detto vuoto fu colmato dal D.L. 17 marzo 1995, n. 79, che (nel testo risultante all'esito della conversione operata dalla L. 17 maggio 1995, n. 172) ha aggiunto alla L. n. 319 del 1976, art. 17, un comma, l'8° ed ultimo nella nuova formulazione, la cui prima parte così recitava: "Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13, 14 e 15, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 68 e 69, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento".

6.5. Successivamente è intervenuta la L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 42, che "in attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13" ha modificato, limitatamente alla quota di canone riferita al servizio di depurazione, le modalità di calcolo della tariffa, mantenendo tuttavia fermo che la relativa riscossione si svolgesse "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione", ossia, in sostanza, secondo il disposto dell'ultimo comma aggiunto alla L. n. 319 del 1976, art. 17 dal D.L. n. 79 del 1995.

6.6. Ancora successivamente, la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28, ha stabilito che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di

fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e seguenti.". Per effetto di tale disposizione il diritto o canone de quo - ormai normativamente definito "corrispettivo" dei servizi di depurazione e di fognatura - ha perso la natura tributaria. Conseguentemente la medesima citata L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, ha abrogato espressamente l'ultimo comma aggiunto alla L. n. 319 del 1976, art. 17 dal D.L. n. 79 del 1995, nonché la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 42, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".

6.7. Dopo la L. n. 448 del 1998 è ulteriormente intervenuto in argomento il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"), il quale ha introdotto le seguenti innovazioni: - con l'art. 63, comma 1, ha abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, la L. n. 319/1976; con l'art. 62, comma 5, ha stabilito che l'abrogazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 avrebbe avuto effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. n. 36 del 1994, artt. 13 e ss.; - con l'art. 65, comma 6, ha stabilito che il canone o diritto di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 16, e successive modificazioni, si sarebbe applicato ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo e per il relativo accertamento e riscossione si sarebbero osservate le disposizioni relative al tributo abrogato.

In sostanza il D. Lgs. n. 152 del 1999 da un lato, con l'art. 63, comma 1, ha disposto l'abrogazione della L. n. 319 del 1976 con decorrenza 13.6.99 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29.5.99) e d'altro lato, con l'art. 62, comma 5, ha disposto - per la sola L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 - il differimento dell'effetto abrogativo fino al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 13 e ss.

6.8. Infine il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258, recante: "Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 1, comma 4", ha, con l'art. 24, comma 1, lett. a), espressamente soppresso il D. Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, commi 5 e 6. Per effetto di tale soppressione, la disposizione che differiva fino al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato la decorrenza dell'abrogazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 è stata caducata e, pertanto, l'abrogazione di tali articoli è divenuta efficace dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 258 del 2000 (ossia dal 3.10.2000, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

7. Quindi fino al 3.10.2000 il canone o diritto di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 16, deve essere considerato un tributo, come d'altronde espressamente statuito dalla sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pordenone, con statuizione non fatta oggetto da censura alcuna ed acquisizione sul punto dell'autorità del giudicato interno. Ne consegue che, per la frazione temporale dovuta dal Condominio per il periodo 1° gennaio — 3 ottobre 2000 è priva di fondamento l'incidenza, affermata invece dalla Corte d'appello di Trieste, della sentenza della Corte costituzionale n. 335, depositata il 10 ottobre 2008, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1° della L. 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 28 della L. 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti -anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" e, di conseguenza, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

7.1. Questa Corte aveva, del resto, già affermato, prima della menzionata pronuncia della Corte costituzionale - che, come si è visto, non attiene allo scrutinio della legittimità costituzionale del residuo vigore dell'art. 17 della L. n. 319/1976 quanto al canone, ma al regime successivo della tariffa quale corrispettivo di un servizio — la doverosità del canone per il servizio di depurazione indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dall'istituzione di esso o dall'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza (cfr. Cass. civ. sez. unite 4 gennaio 2005, n. 96; Cass. civ. sez. III 17 luglio 2007, n. 15885) e, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale dinanzi richiamata, aveva evidenziato, proprio con riferimento ad analoga controversia tra il Comune di Pordenone ed altro condominio, che per il periodo sino al 3 ottobre 2000 poteva trovare applicazione la sola disciplina degli artt. 16 e 17 della L. n. 319/1976 e non già quella dell'art. 14 della L. n. 36/1994 (cfr. Cass. civ. sez. V 18 dicembre 2009, n. 26668; si veda anche Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2012, n. 258).

7.2. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto in forza del quale "il canone di fognatura e di depurazione delle acque relativo all'annualità 2000 resta disciplinato dagli artt. 16 e 17 della L. n. 319/1976 fino al 3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico integrato. Pertanto, fino alla data del 3 ottobre 2000, per far sorgere l'obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo". In accoglimento del motivo in esame la sentenza impugnata, che non si è attenuta al suddetto principio di diritto, va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato.

8. Il terzo motivo, con il quale il Comune ricorrente si fa portatore della tesi che la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 non potrebbe trovare applicazione neppure per la frazione temporale dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, con riferimento alla quale la tariffa ha assunto la qualità di corrispettivo di una prestazione che trova la sua fonte non più nella legge ma nel contratto, non può essere esaminato nel merito. Trovando ancora applicazione nella presente controversia, *ratione temporis*, il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., deve, infatti, rilevarsi l'inammissibilità del motivo, non essendo stata la sua illustrazione conclusa da quesito di diritto, come ancora richiesto, a pena d'inammissibilità, dalla citata norma.
9. Il quarto motivo è parzialmente assorbito, quale conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per effetto del quale alcunché dovrà essere restituito dal Comune nei confronti del Condominio per il periodo 1° gennaio —3 ottobre 2000. È infondato, invece, nei limiti di seguito precisati, con riferimento alla restante frazione temporale, per la quale la tariffa assume la natura di corrispettivo e la restituzione dell'indebito oggettivo dovrà comunque essere effettuata, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, indipendentemente dagli adempimenti amministrativi previsti dallo *ius superveniens* di cui all'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dal d.m. 30 settembre 2009, n. 43569, atteso che ai sensi degli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36 e 155 del D Lgs. n. 152/2006 i soggetti che — come pacificamente il Condominio nella fattispecie in esame — non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione e che, per espressa disposizione dell'art. 1 comma 4 del citato decreto ministeriale, quest'ultimo, emanato in attuazione dell'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.
10. Il giudice di rinvio, che si atterrà ai principi di diritto dinanzi enunciati, provvederà infine

anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo, parzialmente assorbito il quarto, con riferimento alla frazione temporale 1 gennaio - 3 ottobre 2000, ed infondato il motivo medesimo riguardo alla residua frazione temporale fino al 31 dicembre 2000.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2016